



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITTS

N.103/19

del 3/12/2019

OGGETTO: proposta di modifica parziale del piano del fabbisogno del personale triennio 2019 - 2021 differimento all'annualità 2020 della procedura di stabilizzazione ex art.20, comma 2, Dlgs n.75/2017 (nuovo piano occupazionale 2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTA** la delibera n. 140 del 29 aprile 2015 della Giunta Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il Regolamento di Giustizia dell'UITTS adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27 aprile 2015;
- VISTO** il DM del 21 febbraio del 2018 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze che approva il nuovo Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITTS;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'UITTS approvato con delibera di Consiglio direttivo n.83/12 del 22.06.2012 ed in particolare l'Allegato A (organigramma UITTS e classificazione del personale);
- VISTI** i decreti del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 prot. M_D GUDC REG2017 e del 22 ottobre 2018 prot. M_D GUDC REG2018 0041183, rispettivamente di nomina e conferma a Commissario Straordinario della UITTS dell'Avv. Francesco Soro;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITTS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_ REG2018 0065991 07-09-2018 assunta al protocollo UITTS con n.8122 del 4.10.2018;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa prot. M_D GUDC REG2019 0051353-06-11-2019, concernente la nomina del Colonnello Igino Rugiero nell'incarico di Commissario Straordinario della UITTS, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;



- VISTE le delibere del Commissario Straordinario n. 117/18 del 23.11.2018 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2019 e la delibera n. 74/19 del 11/07/20019 di approvazione della 1° nota di variazione del Bilancio Previsionale 2019;
- RICHIAMATE le delibere del Commissario Straordinario UITTS n.112/18 del 15/11/2018 e n.115/18 del 23/11/2018 rispettivamente di proposta di approvazione del piano del fabbisogno del personale triennio 2019-2021 e di successiva approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e del relativo piano assunzionale per gli anni 2019 e 2020;
- RICORDATO CHE
- il quadro normativo in materia di organizzazione e dotazione organica dell'ente è stato ridefinito con il nuovo Statuto approvato con decreto interministeriale del 15.11.2011 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che all'Allegato 1 ha stabilito la dotazione organica dell'ente in 30 (trenta) unità di personale non dirigenziale e di 1 (una) unità di personale dirigenziale;
 - con la delibera di Consiglio direttivo UITTS n.7/12 del 09.03.2012, adottata in applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del DL n.138/2011, convertito con legge n.148/2011, è stata ridotta del 10% la dotazione organica della UITTS passando dalle 31 (trentuno) unità complessive di personale a 28 (ventotto) unità complessive di personale, di cui 1 (una) dirigenziale;
 - v'è stata una successiva riduzione del 20% della pianta organica passando da 28 (ventotto) unità totali di personale a 24 (ventiquattro) unità di oltre 1 (un) dirigente, per un totale di 25 (venticinque), disposta con la delibera del Consiglio direttivo n.112/12 del 2.10.2012 in applicazione delle indicazioni contenute nel decreto legge n.95/2012, convertito con legge n.135/2012;
 - risultava invece applicabile alla UITTS il comma 2 bis, dell'art. 2 della legge n.125/2013 in tema di esclusione dalla applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012 con riguardo alla determinazione delle dotazioni organiche per gli enti aventi natura associativa in equilibrio economico finanziario;
 - il Consiglio direttivo con delibera n.204/13 del 18.12.2013 aveva determinato il fabbisogno triennale dell'ente ed il relativo piano occupazionale e che tali documenti contenenti tra l'altro anche la disposta riduzione della dotazione organica non sono stati formalmente approvati da parte delle Amministrazioni competenti, per cui la consistenza organica dell'ente non può ritenersi rideterminata alla data di entrata in vigore della legge n.125/13;

4



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- la UITA ha revocato le delibere del Consiglio direttivo n.112/12 del 2.10.2012 e n.204/13 del 18.12.2013 per la sopravvenuta mancanza dei presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti di riduzione della pianta organica, ristabilendo la propria dotazione organica in 28 (ventotto) unità totali di personale, di cui 1 dirigenziale;
- la delibera del Consiglio direttivo UITA n.12/17 del 31.01.2017 ha stabilito che la UITA non è tenuta all'applicazione della normativa in materia di "ciclo della performances", alla nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performances, per cui non è soggetta all'applicazione dell'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui *"In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale"*;
- l'art. 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016 pubblicata in GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) che ha sancito l'esclusione in via definitiva della UITA dalla applicazione di tutte le norme sul contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente;
- il DLgs n. 75/2017 pubblicato in GU n.130 del 7-6-2017 e la previsione contenuta nell'articolo 22, comma 1, che prevedeva *"in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;
- l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale *"per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti"*;
- la legge n.70/1975 concernente anche le disposizioni del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti pubblici, ed in particolare l'art. 5 che prevede come gli enti pubblici non economici determinino in sede di approvazione del bilancio previsionale il proprio fabbisogno di personale;
- la UITA, ai sensi del proprio Regolamento di Organizzazione, approvato con delibera di Consiglio direttivo n.83/12 del 22.06.2012 approva contestualmente al bilancio previsionale 2019 il PTFP, e, quindi, in un tempo antecedente l'esercizio finanziario su cui impatta la programmazione finanziaria della spesa del personale;

4



- il comma 6, del novellato art.6 del D.Lgs.n.165/01 recita *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale"* e che la sanzione è anche disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, e quindi per l'omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltrare entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del D.Lgs n. 165 del 2001).
- le linee di indirizzo del decreto ministeriale hanno previsto che la sanzione del divieto di assumere in caso di mancata adozione del PTFP o di rispetto dei limiti finanziari *"si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente"*, precisando quindi che *"sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati"*;

RICHIAMATO

il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n.12 del 23.11.2018 che ha certificato la compatibilità delle spese di personale coi vincoli di finanza pubblica eventualmente applicabili alla UITA e la coerenza del documento di programmazione con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

VISTA

la nota di trasmissione alle competenti OOSS;

RICHIAMATA

la delibera Commissariale n.115/18 del 23.11.2018 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale triennio 2019-2021, il piano occupazionale 2019-2020 e la vigente macrostruttura dell'ente con la relativa dotazione;

VISTA

la nota di trasmissione n. prot. 10606 del 10.12.2018 con cui sono stati trasmessi per la loro approvazione i richiamati atti alle Amministrazioni competenti;

CONSIDERATO

che le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 chiariscono che i soli piani del fabbisogno del personale delle amministrazioni statali, in base all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001, siano approvati, anche per le finalità connesse con l'autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo d.lgs., con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *"mentre per le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, per le agenzie e gli enti pubblici non economici,*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



l'approvazione del PTFP avviene secondo i rispettivi ordinamenti e il DPCM dispone solo con riferimento all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali e le relative assunzioni";

VISTA

la nota prot. n. 0052862 del 2 ottobre 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale si precisa che *"Relativamente agli atti trasmessi ai competenti Uffici del Dipartimento, trovano applicazione le previsioni generali in materia di silenzio assenso tra le amministrazioni pubbliche, così come disciplinate dall'art. 17bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come introdotto dall'art.3 comma 1 della legge n. 124/2015"*;

TENUTO CONTO

che, ai sensi della succitata disposizione, a far data dall'8 febbraio 2019 il predetto Piano del fabbisogno del personale e il relativo piano assunzionale sono da ritenersi approvati, decorsi i termini per la formazione del summenzionato silenzio – assenso (60 giorni);

VISTA

la nota prot. nr.183017 del 9.07.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per Gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, Ufficio II - con la quale l'ufficio ritiene di dover acquisire l'avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla individuazione delle disposizioni applicabili alla UITA in materia di personale ed in particolare se essa sia soggetta alla procedura autorizzatoria di cui all'art.35, comma 4, Dlgs n.165/01;

VISTA

la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio programmazione assunzioni e reclutamento – n.11786 del 22.02.2011 recante le istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad assumere, secondo cui il rinvio all'art. 35, comma 4, del Dlgs n.165/2001 si riferisce esclusivamente alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità (richieste di autorizzazione a bandire) mentre rimane in capo a queste amministrazioni il solo obbligo di richiedere l'autorizzazione ad assumere;

CONSIDERATO

che la richiesta di riscontro avanzata dal MEF alla Funzione Pubblica se l'ente sia tenuto a richiedere l'apposita autorizzazione a bandire ha causato un evidente slittamento della procedura di stabilizzazione prevista entro l'anno 2019 dal piano occupazionale approvato;

VISTA

la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n.3/17 del 23.11.2017 che detta gli indirizzi operativi per speciale disciplina volta al superamento del precariato;

CONSIDERATO

comunque che le procedure di reclutamento speciale previste dalla normativa devono svolgersi entro il triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del Dlgs n.75/2017;

4



ACCERTATO	che il personale precario in servizio presso la UITA in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del Dlgs n.75/2017 è stato individuato per come è data dimostrazione nella delibera commissariale n.115/18 del 23.11.2018;
PRESO ATTO	della necessità prospettata dal Segretario Generale di ridefinire il piano occupazionale per l'anno 2020 rimanendo invariato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 per come già approvato;
CONSIDERATO	che agli oneri finanziari della presente proposta si provvederà con il bilancio di previsione UITA 2020;
RAVVISATO	che comunque la previsione di assunzioni a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del personale precario con la procedura speciale e tramite reclutamento ordinario è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento per il reclutamento tramite procedura ordinaria si provvederà non appena espletato il reclutamento speciale adeguando il bilancio previsionale 2020;
PRECISATO	che la UITA, in continuità con la programmazione triennale 2019-2021, ha differito nell'ambito dell'annualità 2020 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017;
VISTO	l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 a tempo determinato e indeterminato, di cui alle tabelle allegate alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale che tiene conto: • del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere; • del perseguimento degli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; • dei vincoli eventuali applicabili alla UITA in materia di spese di personale;

DELIBERA

- di sottoporre all'organo di revisione, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 a tempo indeterminato e determinato, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.115/18 del 23/11/2018, di cui alle tabelle allegate alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- di prendere atto, coerentemente con il richiamato assetto macro-strutturale di cui alla richiamata deliberazione, della dotazione organica dell'Ente;
- relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali indicati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate previa autorizzazione espressa con atto del Commissario Straordinario;
- di dare atto che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022 del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
- di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
- dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile,
- di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.lgs n.33/2013;
- di mandare al Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale".

Il Commissario Straordinario UITA

Igino Rugiero